

Legge regionale 21 dicembre 2012 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE, DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO E LUMINOSO E DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 179

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 13/2002)

1. All'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 25 è sostituito dal seguente:

<<25. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, per quanto non disposto dal comma 26, si applicano i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche indicati all'articolo 2 del decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).>>;

b) al comma 26 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole <<Ai fini di cui al comma 25>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)>>;

2) le lettere a), b) e c) sono abrogate.

Art. 180

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 16/2007)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Le Province coordinano i Piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i Comuni interessati previsto dall'articolo 13, comma 2.>>.

Art. 181

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 16/2007)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 16/2007 è aggiunto il seguente:

<<6 bis. Entro il 30 aprile di ogni anno, i Comuni trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione comunale, ai fini dell'eventuale aggiornamento del Piano di azione regionale di cui all'articolo 8.>>.

Art. 182

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 21/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 1 bis, L.R. 16/2007.

Art. 183

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 15/2007)

1. All'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli

osservatori astronomici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole <<a 90° e oltre>> sono aggiunte le seguenti: <<, con un rendimento di almeno il 55 per cento>>;

b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole <<e dell'applicazione>> sono aggiunte le seguenti: <<e una temperatura di colore massima pari a 3300 K>>;

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalla CEN/TR 13201-1, o, in assenza di norme di sicurezza specifiche, non superino 1 cd/mq; i valori minimi di sicurezza possono venire superati con una tolleranza del 15 per cento;>>;

d) la lettera f bis) del comma 4 è abrogata;

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. In relazione agli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico, di cui all'abrogata lettera f bis) del comma 4, sono fatti salvi e, conseguentemente, non necessitano di intervento alcuno di adeguamento alla normativa:

a) i progetti già approvati;

b) i progetti in fase di esecuzione;

c) gli impianti già realizzati.>>;

f) al comma 6 le parole <<superi il valore di 0,5>> sono sostituite dalle seguenti: <<sia inferiore al valore di 0,5>>;

g) la lettera b) del comma 12 è sostituita dalla seguente:

<<b) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni massime di interasse dei punti luce e che minimizzino

costi e interventi di manutenzione. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in cui il rapporto tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose sullo stesso lato risulti superiore al valore di 5; le prescrizioni sul rapporto minimo tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose, non si applicano alle aree adibite a parcheggio veicolare; tali prescrizioni non si applicano, altresì, a incroci e rotatorie fino a una distanza di cinquanta metri dal centro di esse;>>;

h) alla lettera c) del comma 12 le parole <<dalle normative tecniche e di sicurezza in vigore>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla CEN/TR 13201-1>>.

Art. 184

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 30/2007)

1. Al comma 88 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole <<al 31 dicembre 2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 31 dicembre 2013>>.

Art. 185

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera kk), L. R. 34/2017

Art. 186

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 16/2008.